



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Ambiente e Demanio

N° **12** 17000239 del 19/12/2017 del Registro di Settore

N° 17002531 del 19/12/2017 del Registro Generale

Oggetto: **Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) riferita all'autorizzazione allo scarico nel Fiume Fullone delle acque reflue di seconda pioggia meteorico/industriali provenienti dal piazzale di distribuzione carburanti e dalla copertura dell'impianto carburanti trattate dal sistema di depurazione a servizio del Consorzio del Fullone zona industriale San Marco Argentano (CS) e all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteorico/industriali di prima pioggia provenienti dal medesimo piazzale di distribuzione carburanti e quelle industriali provenienti dall'attività di autolavaggio autovetture dello stesso Consorzio. DPR**

59/2013 e Dlgs 152/06 e ss. mm. ed ii.

IL DIRIGENTE

Premesso:

CHE, il D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", ha introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale;

CHE, l'art. 2, comma 1 lett b) del DPR 59/2013, in assenza di diversa Autorità stabilita da normativa regionale, individua nella Provincia l'Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA);

CHE, la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, n. 49801 ha fornito ulteriori "...chiarimenti sulla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)";

CHE, con Delibera di Giunta Regionale n. 296 del 11 Agosto 2015, è stato adottato, su tutto il territorio regionale, un modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato:

CHE, in data 21/12/2016, è pervenuta attraverso la Piattaforma CalabriaSuap, a questo Settore dell'Ente, dal competente Sportello SUAP del Comune di San Marco Argentano notifica di verifica della pratica avente cod. univoco n. 422, relativa all'istanza di autorizzazione unica ambientale di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.4 comma 1 del DPR 59/2013 ss.mm.ii, inoltrata dal sig. Formica Michele, nato a Cosenza il 14/02/1968 e residente a Scalea (CS) in via Alcide De Gasperi, in qualità di Amministratore Unico del Consorzio del Fullone, via Monte San Miche Cosenza, sito nella Z. I. del Fullone San Marco Argentano, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

1) autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 smi, riferita allo scarico delle acque reflue meteoriche/industriali di seconda pioggia nel Fiume Fullone provenienti dal piazzale a servizio dell'attività di distribuzione carburante Q8 posto all'interno dell'area del Consorzio del Fullone e dalle coperture del medesimo impianto di distribuzione;

2) autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152smi, riferita allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteorico/industriali di prima pioggia e delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di autolavaggio posto all'interno dell' area del medesimo Consorzio;

CHE, valutata l'istanza di cui al punto 2) precedente, il Comune di San Marco Argentano, interviene nel procedimento in qualità di "*soggetto competente in materia ambientale*", così come definita dall'art. 2, c. 1, lett. c) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii.;

CHE, valutata l'istanza di cui sopra questo Settore dell'Ente, interviene nel procedimento oltre che in qualità di Autorità competente all'adozione dell'AUA ai sensi dell' art. 2 c.1 lettera b del DPR 59/2013 smi anche in qualità di "*soggetto competente in materia ambientale*" così come definito dall'art. 2 c.1 lettera c del succitato DPR;

CHE, la Ditta, tramite la Piattaforma CALABRIASUAP, aggiornava l'istanza con successive comunicazione del 02/05/2017 e del 19/06/2017;

CHE, il SUAP di San Marco Argentano, in data 26/06/2017 trasmetteva a questo Settore

l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. n. 5911 del 23/06/2017, che sarà allegata (ALLEGATO 1) al presente provvedimento e ne costituirà parte integrante e sostanziale;

CHE, in data 10/08/2017, è stato espletato sopralluogo da parte di personale dell'Ente propedeutico all'adozione dell'autorizzazione allo scarico di cui all'oggetto;

CHE, il Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria in data 13/11/2017 inviava a questo Settore PEC con la quale confermava il N.O. ai fini idraulici N.6157 del 09/07/2003 a favore del Consorzio del Fullone;

CHE, in data 16/11/2017, il Suap trasmetteva a questo Settore decreto DDR n 11935 del 30/10/2017 della Regione Calabria di voltura a favore del Consorzio del Fullone della concessione idraulica n. 1211 del 08/06/2003 Rep n. 23535 di occupazione del terreno demaniale Torrente Fullone;

Valutato che:

per quanto sopra, e dall'esito positivo del sopralluogo effettuato da personale di questo Settore sussistono i presupposti per concludere positivamente il procedimento, con l'adozione del provvedimento di AUA richiesto;

Tutto ciò premesso

Vista la Documentazione agli atti;
VISTA, la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;
VISTA, la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10;
VISTA, la parte terza del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. e ii;
VISTA, la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;
VISTO, lo Statuto dell'Ente.
VISTO, il DPR59/2013 smi;
VISTA, la legge 241/90 e ss.mm.ii;
VISTO, il D.Lgs.159 del 2011;
VISTO, il D.Lgs. 19 Agosto 2005 n°195;
VISTO, il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii.;
VISTO, il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO, il Regolamento sui Controlli Interni;
VISTO, il Regolamento di Contabilità
VISTO, il decreto presidenziale n°17 del 17/7/2017;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.

DETERMINA

di adottare ai sensi del D.P.R. n.59/2013 e ss.mm.ii. il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), indicando quale titolare del medesimo il sig. Formica Michele, nato a Cosenza il 14/02/1968 e residente a Scalea (CS) in via Alcide De Gasperi, in qualità di Amministratore Unico del Consorzio del Fullone con sede legale in via Monte San Michele Cosenza, e sede operativa nella Z. I. del Fullone del Comune di San Marco Argentano, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- 1) autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 smi, riferita allo scarico delle acque reflue meteoriche/industriali di seconda pioggia nel Fiume Fullone provenienti dal piazzale a servizio dell'attività di distribuzione carburante Q8 posto all'interno dell' area del Consorzio del Fullone e dalle coperture del medesimo impianto di distribuzione;
- 2) autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152smi, riferita allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteorico/industriali di prima pioggia e delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di autolavaggio posto all'interno dell' area del medesimo Consorzio.

PRESCRIVE

Relativamente al titolo abilitativo di cui al precedente punto 1) autorizzazione allo scarico delle acque reflue meteoriche/industriali di seconda pioggia nel Fiume Fullone provenienti dal piazzale a servizio dell'attività di distribuzione carburante Q8 posto all'interno dell' area del Consorzio del Fullone e dalle coperture del medesimo impianto di distribuzione, il rispetto di quanto di seguito previsto:

1. lo scarico nel Fiume Fullone, avente coordinate geografiche Lat.4383985 e Long. 2622246, rientri nei limiti di emissione imposti dalla Tab.3 e, dalla Tab.4 in assenza di eventuali volumi idrici significativi, dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
2. è fissato in 60 giorni il termine necessario per la messa a regime dell'impianto di depurazione, per il progressivo allineamento ai limiti previsti dalla Tab.3 e/o Tab.4 dell'All. 5 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii, a tal proposito, dovranno essere effettuate, nel pozzetto indicato nell'allegata planimetria T3 con la sigla Q', ogni venti giorni le analisi di autocontrollo chimico-fisico-batteriologiche a decorrere dalla data di apertura dello scarico che dovrà essere comunicata a questo Settore unitamente alla trasmissione dei risultati delle analisi di autocontrollo;
3. a fare pervenire entro il sessantesimo giorno dalla data di apertura dello scarico, i risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche effettuate dall'ARPACal. – Dipartimento Provinciale di Cosenza, per verificare il rispetto dei limiti imposti dalladalla Tab.3 e/o Tab.4 dell'all.5 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
4. a trasmettere copia della richiesta inoltrata all' ARPACal di Cosenza per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento di cui alle prescrizioni del punto 3.;
5. a eseguire, dopo il periodo di messa a regime dell'impianto attestato dall'esito favorevole delle analisi chimico-fisico-batteriologiche effettuate dall'ARPACal per come previsto al punto 3), n° 12 (dodici) campionamenti per il primo anno e 4 (quattro) negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme (se uno dei campioni non è conforme, negli anni successivi, devono essere prelevati dodici campioni) di cui n.1 controllo annuo per tutto il periodo di validità dell' AUA effettuato dall' ARPACal, che accerti i limiti indicati nella Tab.3 e/o Tab.4 dell'All.5 del D.Lgs. n. 152/06 e succ. mod. ed ii.. Le risultanze dei suddetti campionamenti devono essere trasmesse a questo Settore;
6. a trasmettere annualmente copia della richiesta inoltrata all'A.R.P.A.Cal di Cosenza, comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche previste nel punto 5;
7. a non raggiungere , per lo scarico, i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
8. ad ottemperare tutti gli obblighi di legge per l'occupazione del suolo demaniale, nulla-osta,visti,assensi, autorizzazioni e quanto altro di competenza di soggetti pubblici e privati comunque interessati al corpo recettore o altro recapito finale dello scarico;
9. a tenere il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall' inquinamento; i suddetti quaderni dovranno essere conservati per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione e sono esibiti a richiesta della Provincia, delle strutture tecniche di controllo (ARPACal e Servizi delle A.S.P), unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;
10. a comunicare le interruzioni anche parziali, per manutenzione programmata , sia alla Provincia che al Comune competente;
11. a comunicare tempestivamente le interruzioni, anche parziali, riconducibili a guasti o ad

- assenza di energia elettrica, per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, alla Provincia ed al Comune e, nelle more della corretta ripresa delle attività, siano attuati gli interventi correttivi;
12. all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;
 13. a comunicare preventivamente qualsiasi modifica da apportare allo scarico e al suo processo di formazione alla Provincia per i provvedimenti di competenza;
 14. a richiedere, qualora l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione o se l'attività è trasferita in altro luogo, una nuova autorizzazione allo scarico ai sensi del D.P.R.59/13;
 15. ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici;
 16. a installare apposito misuratore di portata da cui desumere facilmente la quantità delle acque depurate che vengono scaricate;
 17. a mantenere a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di accumulo e rinvio a trattamento nel processo depurativo delle acque reflue, tale da evitare lo scarico in caso di anomalie funzionali dell'impianto stesso ovvero di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii, sia in fase di avviamento dell'impianto, sia per periodi nei quali l'impianto non garantisce il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato;
 18. a comunicare tempestivamente, a questo Ente, per il tramite dello Sportello Unico attività produttive (SUAP) del Comune competente, eventuali variazioni relative alla titolarità della gestione dell'impianto, nonché ulteriori modifiche di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, e/o sede legale, corredando la stessa comunicazione con copia dei documenti attestanti quanto dichiarato.
 19. a rispettare le prescrizioni contenute nel Nulla Osta ai fini idraulici N.6157 del 09/07/2003 confermato a favore del Consorzio del Fullone da parte della Regione Calabria -Dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità - UOT Funzioni Territoriali e nella Concessione n. 1211 del 08/06/2003 rep. n. 23535 della Provincia di Cosenza, volturata con decreto DDR n 11935 del 30/10/2017 della Regione Calabria.

Lo smaltimento degli eventuali fanghi prodotti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Relativamente al titolo abilitativo di cui al precedente punto b), autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152smi, riferita allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteorico/industriali di prima pioggia e delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di autolavaggio posto all'interno dell' area del Consorzio del Fullone, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione comunale allo scarico in pubblica fognatura prot. n. 5911 del 23/06/2017, che sarà allegata al presente provvedimento e ne costituirà parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1).

La presente AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) è valida per un periodo di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di San Marco Argentano (CS) ed il titolare ne deve chiedere il rinnovo, tramite il SUAP almeno 6 mesi prima della scadenza, secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013 smi.

Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche dell'attività o dell'impianto deve esserne data preventiva comunicazione all'Autorità competente, nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 del DPR 59/2013 smi.

Si precisa che, eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione progettuale presentata, implicano la responsabilità anche penale, dei progettisti, ed in ogni caso inficiano la validità della presente Autorizzazione.

Il presente provvedimento non esonera la Ditta dal dotarsi delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta e quanto altro previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività e rilasciate dagli Enti preposti, in mancanza dei quali o in caso di diniego, di revoca o di annullamento degli stessi, esso decade.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265, nonché i diritti di terzi.

La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta al fine di esibirla alle Autorità di Controllo.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto si può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR Calabria o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione unica ambientale (AUA). L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio Idrico, con sede in Piazza XV Marzo-87100 Cosenza.

Gli elaborati tecnici allegati all'istanza di AUA sono presenti sulla piattaforma CalabriaSuap (univoco n. 422 - Consorzio del Fullone, SUAP di San Marco Argentano).

Il presente provvedimento viene trasmesso attraverso la piattaforma CALABRIASUAP al SUAP del Comune di San Marco Argentano (CS) che verificato il possesso dei requisiti soggettivi del titolare e assicurato l'assolvimento dell'imposta di bollo, lo rilascerà ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 al sig. Formica Michele in qualità di Amministratore Unico del Consorzio del Fullone, e lo trasmetterà contestualmente a questo Ente, al Settore IV del Comune, all'ARPACal. - Dipartimento Provinciale di Cosenza, all'ASP Dipartimento di Prevenzione di Cosenza - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza e alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio e Dipartimento lavori pubblici -Catanzaro.

Il Responsabile del Servizio (Ing. Lorella Pezzi) _____	Il Dirigente (Avv. Anna Viteritti) _____
---	--

La presente determinazione, rimane affissa all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal _____

	Il Dirigente della Segreteria (Avv. Antonella Gentile)
--	---